NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E DI PRESTITI EMESSI DALLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorche' scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 luglio 1987, non più in vigore dal 27 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato
Estremi	Decreto-legge 27 luglio 1987, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-locazione-di-immobili-ad-uso-non-abitativo-di-1987/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it